

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Provincia di Siena degli incarichi di rappresentanza legale di cui all’art.17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 2

Elenco degli Avvocati dell’Ente

E’ istituito l’«*Elenco degli avvocati dell’Ente*» aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale, al quale l’Amministrazione farà riferimento per il conferimento degli incarichi.

L’Elenco è unico, sempre aperto, senza termini di scadenza e suddiviso nelle seguenti sezioni secondo la tipologia di contenzioso:

Sezione CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione CONTENZIOSO CIVILE

Sezione CONTENZIOSO DI LAVORO

Sezione CONTENZIOSO PENALE

Sezione CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L’Elenco è tenuto ed aggiornato a cura del Servizio competente in materia di Contenzioso della Provincia di Siena.

L’inserimento nell’elenco avviene su richiesta del professionista con le modalità di cui al successivo art.4.

Dell’istituzione dell’«*Elenco degli avvocati dell’Ente*» viene data comunicazione a cura del Servizio competente in materia di Contenzioso mediante apposito avviso da pubblicare all’Albo Pretorio dell’Ente e nell’apposita sezione “Bandi, avvisi e concorsi” del sito istituzionale della Provincia. L’avviso viene altresì trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Siena.

L’inserimento nell’Elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L’Ente si riserva la motivata facoltà di affidare incarichi di servizi legali ad avvocati non inseriti in Elenco per processi giudicati di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti che abbiano maturato adeguata esperienza nella materia oggetto di causa.

Art. 3

Requisiti per l’inserimento nell’Elenco degli Avvocati dell’Ente

Hanno facoltà di richiedere l’inserimento nell’Elenco gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :

- cittadinanza europea;

- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 smi;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno due anni per tutte le sezioni;
- possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

Non possono essere inseriti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso o abbiano svolto nei due anni precedenti, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Siena.

Art. 4

Inserimento nell'Elenco degli Avvocati dell'Ente

L'inserimento nell'elenco avviene su istanza del professionista, singolo o associato, inviata tramite pec all'indirizzo: provincia.siena@postacert.toscana.it.

L'istanza indica la sezione o le sezioni (fino al massimo di due) a cui il professionista chiede di essere iscritto in relazione alla specifica professionalità e/o specializzazione risultante da dettagliato *curriculum*.

L'istanza, sottoscritta dal professionista, è corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori e relativa data; assenza di cause ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
 - essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale, ai sensi dell'art. 12 Legge n. 247/2012, specificando il numero di polizza e la compagnia assicurativa.
- b) *curriculum vitae* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco cui si chiede l'iscrizione.

Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

L'inserimento in Elenco è subordinato alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. La Provincia ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell'iscrizione.

Art. 5

Affidamento degli incarichi

La Determinazione dirigenziale individua l'avvocato cui affidare il patrocinio legale dell'Ente a seguito di selezione informale che apprezzi - per il possibile - il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base del seguente procedimento:

- individuazione di almeno 4 (quattro) avvocati della pertinente sezione dell'Elenco in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico e in base alla competenza tecnico-giuridica emergente dai curricula depositati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all'art.4 D. Lgs. n.50/2016;

- gli avvocati così individuati verranno contattati esclusivamente tramite PEC ed invitati a presentare un preventivo / offerta di compenso entro il termine indicato nella stessa lettera-invito.

L'affidamento diretto a professionista determinato è tuttavia sempre possibile:

1. in caso di consequenzialità di incarichi (in diversi gradi di giudizio);
2. in caso di complementarietà con altri incarichi sulla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, positivamente conclusi;
3. in caso di assoluta particolarità della controversia.

Art. 6

Registro degli incarichi legali conferiti

Degli incarichi conferiti è tenuto un registro a cura del Servizio competente in materia di Contenzioso della Provincia di Siena.

Gli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Art. 7

Cancellazione dall'Elenco degli Avvocati dell'Ente

E' disposta la cancellazione dall'Elenco di quei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare l'incarico;
- siano incorsi in gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico.